

**Onde conseguire gli obiettivi comunitari e costituzionali del controllo della spesa pubblica e del buon andamento (in termini di efficacia, efficienza ed economicità) dell'azione amministrativa, la giurisdizione della Corte dei conti, laddove sussista**  
**ges**

**Autore:** Lazzini Sonia

**In:** Diritto civile e commerciale

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti per danno arrecato alla finanza pubblica (nella specie all'INAIL e alla SCIP s.r.l.).

Il principio di neutralità della forma societaria impone che lo schermo societario non venga utilizzato per eludere e frustrare gli obiettivi e gli interessi pubblici che gravitano attorno i poteri di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti tesi a snidare e reprimere le condotte di mala gestio gravemente colpose di soggetti, sia pure privati, che abbiano effettivi poteri di gestione di beni, risorse e denaro pubblici.

Lo strumento privatistico utilizzato, difatti, consente il raggiungimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità attraverso l'utilizzo di modelli organizzativi privatistici (nei limiti in cui essi non siano conformati da previsioni di legge o regolamentari, da atti amministrativi di affidamento o dal contratto di servizio, etc.) che non possono determinare deroghe alla giurisdizione contabile, peraltro tesa anche a perseguire gli obiettivi comunitari di spesa efficiente, produttiva e competitiva, costituendo l'extrema ratio il disconoscimento della personalità giuridica privata con "sollevamento del velo dell'entificazione" (c.d. "lifting the veil of incorporation") e riconoscimento della natura pubblicistica dei beni, risorse e denaro gestito.

Onde conseguire gli obiettivi comunitari e costituzionali del controllo della spesa pubblica e del buon andamento (in termini di efficacia, efficienza ed economicità) dell'azione amministrativa, la giurisdizione della Corte dei conti, laddove sussista gestione di denaro pubblico, si estende, a tutela della c.d. finanza pubblica allargata rientrante nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, anche nei confronti delle società private partecipate, a meno che queste non siano quotate in borsa con azionariato pubblico minoritario (art. 16 bis d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. l. 28 febbraio 2008, n. 31), anche perché il nuovo testo dell'art. 29, 1° co., l. 241/90 (come novellato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 10, L. 18 giugno 2009, n. 69) ha esteso l'applicazione della legge sul procedimento amministrativo anche alle società partecipate totalitariamente o prevalentemente dalle pubbliche amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative e le Sezioni unite hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti in presenza 1) dell'esistenza di società pubbliche interamente partecipate dallo Stato; 2) della gestione ex lege, con oneri interamente a carico dello Stato, di un servizio pubblico (sez. un., 3 marzo 2010, n. 5032).

Sussiste la responsabilità dei dipendenti pubblici per mancata disdetta di contratti di locazione ad uso commerciale in considerazione del pregiudizio erariale derivante dalla perdita del beneficio ragionevolmente realizzabile (chance) di ottenere un aumento del canone (in ipotesi di accettazione del conduttore) ovvero un maggior prezzo nella vendita dell'immobile in quanto libero (nel caso di mancata accettazione dell'inquilino).


L'omissione de qua è gravemente colposa in considerazione dell'esistenza di precisi obblighi di gestione imposti dalla legge nonché di procedure informatiche idonee a segnalare i contratti di locazione in scadenza da disdettare.

**A cura di \*\*\*\*\***

Corte dei conti, sez. Campania, sent. 13 agosto 2010, n. 1494

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1494 del 13 agosto 2010 pronunciata dalla Corte dei Conti della Campania

**Corte dei Conti - Banca dati delle Decisioni**



[Aiuto in linea](#) | [Contatti](#) | [Avvertenze](#)

Fine modulo

<https://www.diritto.it/onde-conseguire-gli-obiettivi-comunitari-e-costituzionali-del-controllo-della-spesa-pubblica-e-del-buon-andamento-in-termini-di-efficacia-efficienza-ed-economicita-dell-azione-amministrativa-la-gi/>